



Comune di Duino Aurisina
Občina Devin Nabrežina

Regolamento per la concessione di contributi,
sovvenzioni e vantaggi economici a soggetti
pubblici e privati.

(Art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 dd. 17/11/2010.

Indice

Art. 1 - Principi e finalità pag. 1

Titolo I - Disposizioni in materia di contributi

Art. 2 - Destinatari pag. 1
Art. 3 - Natura degli interventi contributivi e finanziari pag. 2
Art. 4 - Criteri generali pag. 2
Art. 5 - Disciplina dei contributi ordinari annuali pag. 3
Art. 6 - Contributi straordinari pag. 4
Art. 7 - Prescrizioni per la formulazione delle istanze pag. 4
Art. 8 - Esame delle domande pag. 5
Art. 9 - Modalità di erogazione dei contributi pag. 5
Art. 10 - Promozione e/o organizzazione congiunta di manifestazioni pag. 6
Art. 11 - Concessione di provvidenze consistenti in coppe, targhe, trofei, attestazioni e similari pag. 6
Art. 12 - Contributi per il diritto allo studio pag. 6
Art. 13 - Contributi ad istituzioni scolastiche pag. 6
Art. 14 - Revoca del contributo pag. 7
Art. 15 - Esclusioni di responsabilità pag. 7
Art. 16 - Albo dei beneficiari di finanziamenti contributivi pag. 7

Titolo II - Il patrocinio del Comune

Art. 17 - La concessione del patrocinio pag. 8
Art. 18 - Obblighi specifici del beneficiario pag. 9

Titolo III - Albo comunale delle Associazioni

Art. 19 - Albo comunale delle organizzazioni associative pag. 9
Art. 20 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo pag. 9
Art. 21 - Modalità di iscrizione all'Albo e successive verifiche pag. 10
Art. 22 - Effetti dell'iscrizione all'Albo pag. 10

Titolo IV - Disposizioni finali

Art. 23 - Disciplina transitoria pag. 11
Art. 24 - Abrogazione e entrata in vigore pag. 11

Art. 1

Principi e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i requisiti, i criteri e le modalità attraverso i quali l'Amministrazione del Comune di Duino Aurisina – Občina Devin Nabrežina, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia ed in conformità allo Statuto comunale, si attiene, ai sensi della vigente legislazione e in particolare ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., per la concessione di vantaggi economici di qualsiasi tipo (contributi, sovvenzioni, agevolazioni, sussidi, beni e servizi) nei confronti dei soggetti pubblici e privati.
2. Rientrano nella disciplina generale del presente regolamento il conferimento del Patrocinio da parte del Comune e l'istituzione dell'Albo comunale delle Associazioni.
3. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento poiché disciplinati da specifiche disposizioni legislative e oggetto di apposita e separata regolamentazione le sovvenzioni, i contributi, gli ausili economici in genere e gli interventi assistenziali che il Comune eroga a persone bisognose residenti nel territorio comunale.

Titolo I

Disposizioni in materia di contributi

Art. 2

Destinatari

1. La concessione dei benefici di cui al presente regolamento può essere disposta a favore dei seguenti soggetti:
 - a) enti ed istituzioni pubbliche per attività esplicata a beneficio della popolazione residente e turistica;
 - b) enti privati, associazioni, fondazioni, parrocchie ed altre istituzioni di natura privata dotate o meno di personalità giuridica purché in base all'atto costitutivo ed allo statuto siano abilitate a svolgere senza fini di lucro attività di rilevanza socio – culturale, sportiva e turistica in favore della popolazione residente e/o turistica;
 - c) associazioni non riconosciute e comitati (la cui costituzione risulti da un atto approvato in data precedente di almeno 6 mesi dalla richiesta d'intervento finanziario) senza fini di lucro che propongono iniziative e attività socio culturali e turistiche a beneficio della popolazione residente e turistica;
 - d) istituzioni scolastiche pubbliche e private con sede nel territorio comunale ovvero svolgenti attività in territorio comunale.
2. Le società ed associazioni sportive ammesse al contributo devono essere legalmente costituite ed affiliate a Federazioni sportive e/o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, aventi sede nel Comune ovvero che intendono organizzare una manifestazione di rilevanza almeno regionale nel territorio comunale.
3. Per l'accesso ai contributi ed alle agevolazioni finanziarie previste dal presente titolo è condizione indispensabile che il soggetto richiedente abbia sede legale nel territorio del Comune e svolga attività istituzionale totalmente o parzialmente nell'ambito della circoscrizione comunale.
4. In deroga al precedente comma l'Amministrazione comunale può concedere contributi straordinari ad associazioni, organismi ed enti che non abbiano sede legale nel Comune a parziale sollievo di spese per iniziative organizzate in territorio del Comune.
5. L'Amministrazione comunale può concedere contributi anche a favore di specifici progetti ed iniziative realizzate al di fuori dei confini del territorio comunale, purché le iniziative siano riconducibili all'utilità sociale, agli interessi generali o diffusi della comunità locale, e rientrino nei fini istituzionali del Comune, e ciò anche se il proponente dell'iniziativa non ha sede o non è residente nel Comune.
6. In ogni caso l'Amministrazione comunale potrà subordinare la concessione dei contributi al rispetto di precise garanzie o condizioni al fine di realizzare un migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico.

Art. 3

Natura degli interventi contributivi e finanziari

1. Gli interventi contributivi del Comune si dividono in ordinari e straordinari e più precisamente:

Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici a soggetti pubblici e privati

- a) si definiscono contributi ordinari gli interventi finanziari attuabili, con cadenza annuale, in favore di associazioni socio-culturali e/o sportive o di altri organismi a struttura associativa legalmente costituiti ed aventi sede nel territorio del Comune a sostegno della loro attività ordinaria annuale in relazione ai benefici che ne derivano alla popolazione residente e/o turistica o agli stessi associati qualora non venga perseguito fine di lucro;
- b) si definiscono contributi straordinari o sovvenzioni le erogazioni di somme disposte dall'Amministrazione comunale per finanziare, a fondo perduto, parzialmente o totalmente progetti o programmi di rilevanza sotto l'aspetto sociale, culturale, turistico e sportivo in relazione alle finalità istituzionali del Comune.

2. I contributi ordinari previsti dal precedente comma sub lettera a) possono essere concessi soltanto ad enti ed associazioni legalmente costituite e che non abbiano scopi di lucro.

3. In sede di esame delle relative istanze è accordata priorità:

- alle istituzioni, associazioni ed enti il cui statuto preveda una sede sociale-istituzionale sita nel Comune per l'organizzazione di determinate iniziative ivi svolte;
- alla capacità di coinvolgimento della comunità locale;
- alla capacità di promuovere la realtà locale a livello nazionale ed internazionale;
- del rendiconto delle attività dell'anno precedente e della qualità delle iniziative realizzate;
- della qualità e quantità delle iniziative programmate nonché del loro costo presunto.

4. I contributi straordinari previsti dal precedente comma sub b) possono essere concessi soltanto se le iniziative incluse nel progetto/programma proposto non costituiscono ripetizione di iniziative analoghe incluse in programmi che l'Amministrazione intende attuare e gestire direttamente. In sede di esame delle istanze sarà data priorità ai programmi/progetti che prevedano:

- iniziative di alta rilevanza sociale che interessano la popolazione residente e/o turistica o che prevedano forme di intervento finalizzati ad agevolare soggetti particolarmente svantaggiati e/o a combattere fenomeni di degradazione sociale;
- alle iniziative di promozione turistica e sportiva stagionalizzata;
- alle iniziative che assicurano una visibilità a livello nazionale ed una ottimale promozione dell'immagine del Comune;
- iniziative culturali di particolare rilevanza incluse in programmi pluriennali già definiti ed adeguatamente divulgati a livello locale, regionale e nazionale.

5. Per quanto riguarda le iniziative di carattere sportivo in sede di esame viene data priorità alle manifestazioni di rilevanza nazionale ed internazionale organizzate da associazioni con sede nel Comune.

6. Con il presente regolamento vengono altresì stabiliti i criteri e le modalità di erogazione dei seguenti benefici:

- la promozione e/o organizzazione congiunta di manifestazioni;
- la concessione di provvidenze consistenti in coppe, targhe, trofei, attestazioni e similari;
- gli interventi a favore di studenti nell'ambito dell'assistenza scolastica e del diritto allo studio, nonché a favore delle istituzioni scolastiche.

Art. 4

Criteri generali

1. La valutazione e l'accoglimento delle domande presentate avviene tenendo conto delle disponibilità finanziarie stabilite negli appositi interventi del Bilancio Comunale e dei seguenti criteri generali:

- utilità, importanza, rilievo civile e sociale dell'attività o dell'iniziativa;
- carattere innovativo e originale dell'attività proposta, e qualità progettuale;
- **tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale**, storico, culturale, artistico locale;
- grado di corrispondenza delle attività statutarie del soggetto richiedente con i settori di intervento prioritario dell'Ente;

Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici a soggetti pubblici e privati

- idoneità e attitudine dei progetti proposti a perseguire interessi generali o diffusi nella comunità locale;
- valenza e ripercussione territoriale dell'attività;
- iniziative di alta rilevanza sociale che interessano la popolazione residente e/o turistica o che prevedano forme di intervento finalizzati ad agevolare soggetti particolarmente svantaggiati e/o a combattere fenomeni di degradazione sociale;
- interesse locale dell'iniziativa;
- coinvolgimento di soggetti diversi;
- incidenza del volontariato nell'attività svolta;
- buon risultato dell'iniziativa in precedenti ed analoghe esperienze per cui è stato concesso il contributo e/o la rimostrata affidabilità nel raggiungere gli obiettivi da parte del richiedente;
- natura dell'iniziativa/attività svolte, con particolare riguardo a quelle rese gratuitamente al pubblico;
- la promozione di rapporti transfrontalieri;
- grado di autonomia finanziaria e capacità di coinvolgere sponsor;
- verranno privilegiate manifestazioni particolarmente significative e qualificanti per l'immagine della comunità;
- **promozione della cultura della convivenza;**
- **promozione delle culture delle minoranze linguistiche e nazionali.**

Art. 5

Disciplina dei contributi ordinari annuali

1. I destinatari di cui all'art. 2 del presente regolamento che intendono accedere al contributo comunale annuale ordinario sono tenuti a farne formale istanza entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la richiesta di contributo a pena di inammissibilità del relativo beneficio economico.

2. La Giunta Comunale può modificare detto termine con proprio provvedimento motivato dandone adeguata pubblicità.

3. L'istanza di contributo, compilata sull'apposita modulistica, va indirizzata al Sindaco e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dai sottospecificati documenti:

- a. atto costitutivo comprensivo dello Statuto, autenticato dal notaio che ha rogato l'atto (per tutti i soggetti che presentano la prima volta l'istanza). In casi particolari l'Amministrazione potrà consentire che in luogo dello statuto ed atto costitutivo venga presentata dettagliata relazione sottoscritta da tutti gli aderenti dalla quale risultino gli scopi e le finalità dell'associazione richiedente;
- b. copia del bilancio consuntivo relativo all'anno antecedente alla domanda;
- c. copia del bilancio preventivo per l'anno in corso e breve relazione sulle attività da svolgere nell'arco dell'anno;
- d. dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno antecedente alla richiesta di contributo;

4. Annualmente la Giunta comunale, **sentiti i Capigruppo consiliari**, provvede all'approvazione dei parametri per la determinazione dei contributi ordinari, ai quali vengono attribuiti i relativi punteggi tenendo conto dei criteri generali di cui al precedente articolo.

Art. 6

Contributi straordinari

1. Le richieste di contributo straordinario devono essere presentate entro il 30 novembre dell'anno antecedente l'anno in cui verrà organizzata l'iniziativa cui si riferisce l'istanza.

2. La Giunta Comunale può decidere in caso di particolari e straordinarie iniziative previa adeguata motivazione della decisione medesima riconoscere un contributo straordinario per iniziative la cui istanza è pervenuta in corso d'anno.

3. Ai fini dell'accesso al contributo straordinario la domanda, debitamente compilata sull'apposito modulo, predisposto dal responsabile del procedimento, deve essere corredata della seguente documentazione:

- precisa indicazione del richiedente al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2;
- programma dettagliato della manifestazione/iniziativa contenente le peculiari caratteristiche della stessa per la quale si richiede il finanziamento, gli elementi conoscitivi atti ad illustrarne la natura, gli scopi, la durata, le modalità e i termini di svolgimento, nonché tutti quegli elementi che possano concorrere a motivare, da parte dell'ente, la concessione della compartecipazione finanziaria all'iniziativa;
- preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate;
- copia dell'ultimo bilancio approvato;
- l'impegno a pubblicizzare adeguatamente la sovvenzione ricevuta dal Comune sul materiale promozionale divulgato con specifica indicazione "con il contributo del Comune di Duino Aurisina – Občina Devin Nabrežina" ed il logo concordato con il responsabile del procedimento;
- l'impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso.

4. Sono escluse dalla contribuzione/sovvenzione del Comune le prestazioni personali dei componenti dell'ente o associazione organizzatrice e di tutti coloro che a qualsiasi titolo volontariamente collaborano all'iniziativa, nonché le spese per uso materiale, attrezzature ed impianti dei quali l'ente o l'associazione organizzatrice già disponga o che vengano messi a disposizione dal Comune o di altri Enti.

5. Il responsabile del procedimento può procedere alle verifiche relative alle veridicità di quanto dichiarato e può, altresì, non ammettere a contributo spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alle realizzazioni dell'attività o progetto/iniziativa oggetto della domanda.

6. L'assegnazione del contributo straordinario non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario od in quelli successivi.

Art. 7

Prescrizioni per la formulazione delle istanze

1. In sede di determinazione del contributo dovrà essere sempre fatto riferimento alla quota di spesa non coperta da quote sociali, da contributi di altri enti, da apporti di privati e da qualsiasi altro mezzo finanziario.

2. In relazione a quanto specificato al precedente comma il contributo a totale o parziale copertura della spesa secondo quanto previsto dal presente regolamento va riferito alla quota parte di spesa non coperta da altri mezzi finanziari.

3. A garanzia della condizione di cui al precedente comma vengono dichiarate inammissibili le istanze che non rechino le indicazioni relative ad altri mezzi di copertura qualora sussistenti.

4. L'eventuale successivo accertamento della non veridicità degli elementi informativi previsti dai richiedenti in ordine alla sussistenza o meno di altri mezzi di finanziamento della spesa, determina la perdita del beneficio accordato.

Art. 8

Esame delle domande

1. Le domande di contributo ordinario, previa istruttoria da parte del Responsabile del Servizio competente sulla regolarità delle stesse, sono trasmesse ad una Commissione composta, oltre che dal Responsabile del Servizio stesso o suo delegato, dagli Assessori competenti (cultura, turismo, sport, tempo libero, istruzione e politiche giovanili).

2. La Commissione propone il piano di ripartizione dei contributi ordinari nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 comma 4. Dell'esito dei lavori viene redatto un processo verbale a cura del Responsabile del Servizio competente che sarà trasmesso alla Giunta Comunale per l'approvazione. La relativa delibera va trasmessa per conoscenza alla Commissione Capigruppo.

3. Le domande di contributo straordinario, previa istruttoria da parte del Responsabile del Servizio competente sulla regolarità delle stesse, sono sottoposte all'esame della Giunta Comunale la quale stabilirà l'entità degli importi erogabili su proposta dell'Assessore delegato in materia.

4. L'entità del contributo concedibile non può in ogni caso superare la differenza tra le spese e le entrate relative all'iniziativa, manifestazione o attività specifica oggetto della richiesta.

5. Nel caso in cui sia stata comunicata ai richiedenti l'approvazione del contributo secondo quanto previsto dal presente regolamento il relativo provvedimento non potrà essere revocato se non per validi motivi finanziari imprevedibili e sopravvenuti da esplicitare nell'eventuale provvedimento di revoca ovvero per rinuncia allo svolgimento dell'iniziativa per la quale il contributo era stato stanziato. La Giunta Comunale può discrezionalmente deliberare di mantenere il finanziamento qualora il soggetto provveda in tempi congrui a proporre l'organizzazione di diversa iniziativa ritenuta meritevole. Resta inteso che qualora la nuova iniziativa sia di valore inferiore l'Amministrazione può riservarsi di ridurre il contributo. Un maggiore esborso rispetto all'iniziale previsione non dà diritto, salvo diversa valutazione della Giunta comunale, all'aumento del contributo.

Art. 9

Modalità di erogazione dei contributi

1. I contributi per attività ordinarie vengono liquidati dal Responsabile del Servizio competente a seguito del riparto di cui all'art. precedente. Per accertare la regolare esecuzione delle iniziative si farà riferimento alle dichiarazioni ed alle altre documentazioni che il beneficiario del contributo ha presentato ai sensi del presente regolamento.

2. I contributi straordinari vengono corrisposti a seguito della presentazione all'Amministrazione comunale, da parte del beneficiario della stessa, della seguente documentazione:

- dettagliata ed analitica relazione dell'attività svolta attestante il regolare svolgimento delle iniziative ed attività ammesse al contributo;
- dettagliato rendiconto a consuntivo con indicazione delle spese sostenute, gli eventuali introiti di qualsiasi tipo, compresi i contributi e/o le sponsorizzazioni erogati da altri enti pubblici o privati e l'eventuale disavanzo;
- dichiarazione del legale rappresentante attestante che la documentazione prodotta è completa e veritiera e che l'attività si è svolta nel rispetto di tutte le normative in materia fiscale.

3. Il beneficiario dovrà allegare alla rendicontazione tutte le pezze giustificative, valide a norma di legge, delle spese sostenute in originale, per un importo complessivo pari all'entità del contributo straordinario concesso. Il responsabile del procedimento avrà il compito di annullare le spese con apposita annotazione sui documenti presentati.

4. La liquidazione del contributo avviene con riferimento alla spesa effettivamente sostenuta con conseguente rideterminazione proporzionale del contributo ove tale spesa sia inferiore a quella preventivata.

5. In accordo con l'Amministrazione potrà essere concordata la liquidazione di un anticipo del contributo fino al 50 % della somma stanziata.

6. Per le iniziative poste in essere dalle istituzioni scolastiche, le stesse dovranno presentare al termine dell'iniziativa, manifestazione o attività promossa all'Amministrazione comunale una relazione illustrativa sull'esito della medesima e la rendicontazione delle spese sostenute per la sua realizzazione.

7. Il Responsabile del Servizio competente, dopo aver verificato la regolarità della documentazione presentata a rendiconto, disporrà la liquidazione della somma ammessa a contributo.

Art. 10

Promozione e/o organizzazione congiunta di manifestazioni

1. Per la promozione e/o la realizzazione congiunta di iniziative che presuppongano una partecipazione diretta e attiva del Comune e un suo coinvolgimento più ampio nell'organizzazione dell'iniziativa stessa, l'Amministrazione può disporre la stipula di appositi accordi, nei quali siano previste le condizioni della propria partecipazione e gli obblighi del soggetto proponente tra cui:

- messa a disposizione gratuita o agevolata di strutture o di impianti;

Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici a soggetti pubblici e privati

- fornitura di servizi;
- trasferimento di una somma in danaro;
- assunzione diretta di spese.

2. La domanda deve pervenire almeno 60 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

3. Gli accordi di cui ai commi precedenti sono approvati dalla Giunta Comunale, tenuto conto dei principi, dei requisiti e dei criteri di cui agli artt. 2), 3) e 4).

Art. 11

Concessione di provvidenze consistenti in coppe, targhe, trofei, attestazioni e similari

1. La domanda per la concessione di provvidenze consistenti in coppe, targhe, trofei, attestazioni e similari, in carta semplice, deve pervenire almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. Tale richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante, va indirizzata al Sindaco e sottoposta alla valutazione dell'Assessore di riferimento ed è oggetto di specifico atto giuntale.

Art. 12

Contributi per il diritto allo studio

1. Ai sensi della normativa regionale vigente, le funzioni in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio sono esercitate dai Comuni.

2. I contributi per l'assistenza scolastica e diritto allo studio vengono gestiti ed erogati dal Comune sulla base di criteri prestabiliti e nei limiti degli stanziamenti propri di Bilancio.

Art. 13

Contributi ad istituzioni scolastiche

1. L'Amministrazione comunale con propria delibera può stabilire l'erogazione di contributi o servizi alle istituzioni scolastiche presenti sul territorio possono richiedere contributi a sostegno delle attività previste dal Piano dell'Offerta Formativa. E' altresì possibile stabilire l'erogazione di contributi ad istituzioni scolastiche per attività o progetto svolti in territorio comunale.

2. La Giunta Comunale, vista la relazione del Responsabile del Servizio competente, può concedere il contributo nei limiti delle risorse disponibili.

3. La liquidazione del contributo viene effettuata dal Responsabile del Servizio competente a seguito di presentazione da parte dell'Istituzione scolastica di opportuna relazione attestante il regolare svolgimento dell'iniziativa corredata da documentazione contabile ovvero autocertificazione in ordine agli esborsi effettuati. Il contributo può essere ridotto qualora risulti un esborso inferiore al contributo stanziato.

Art. 14

Revoca del contributo

1. In caso di accertate inadempienze e/o di utilizzazione dei contributi per finalità diverse da quelle oggetto di richiesta del beneficio, si procederà alla immediata sospensione o revoca dello stesso, all'incameramento della eventuale cauzione prestata e con riserva di azione per il recupero delle somme erogate ed il risarcimento del danno.

2. Il contributo è revocato, con provvedimento della Giunta comunale.

3. I soggetti beneficiari incorrono nella sospensione e/o decadono dal diritto di godimento dei beni e/o servizi e/o finanziamenti concessi qualora si verificano in particolare le seguenti condizioni:

- mancato svolgimento della manifestazione/iniziativa ammessa a contributo;
- la documentazione a rendiconto delle spese sostenute non sia stata presentata o sia incompleta ed inesatta;
- presenza di pareggio o di avanzo senza il contributo dell'ente;

Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici a soggetti pubblici e privati

- utilizzazione difforme dalla destinazione indicata nel provvedimento di concessione;
 - sia stato sostanzialmente modificato, a qualsiasi titolo, il programma dell'iniziativa fatta salva la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio competente;
 - il soggetto sia coinvolto in fatti di rilevanza penale e/o civile sia in riferimento al progetto o iniziativa finanziata che alle altre attività eventualmente prestate, strettamente connesse con finalità socio assistenziali;
 - mancata o errata diffusione del marchio/logo dell'Ente nel materiale promozionale realizzato dagli organizzatori per l'iniziativa sovvenzionata;
 - rinuncia formale, da parte del beneficiario, del contributo concesso.
4. L'Amministrazione si riserva di valutare l'opportunità della permanenza dell'associazione nell'Albo comunale, o si riserva di procedere ad ulteriori verifiche circa il permanere dei requisiti d'iscrizione.
5. I soggetti incorsi nell'applicazione della revoca del contributo, devono restituire gli importi eventualmente loro liquidati e non sono ammessi a contributo nell'esercizio finanziario successivo.

Art. 15

Esclusioni di responsabilità

1. Il Comune di Duino Aurisina – Občina Devin Nabrežina non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni e/o iniziative alle quali ha accordato contributi.
2. Il Comune resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra enti o associazioni destinatarie dei contributi a terzi per forniture, prestazioni od a qualsiasi altro titolo e non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna circa lo svolgimento della manifestazione per tutto quanto è previsto dalle vigenti norme di legge.
3. In caso di situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, il Comune può sospendere l'erogazione del contributo se non già corrisposto e, a seguito dell'esito degli accertamenti, stabilirne la revoca nei limiti di cui ai precedenti articoli.

Art. 16

Albo dei beneficiari di finanziamenti contributivi

1. Ai sensi dell'art. 1 del DPR 07.04.2000 n. 118 è istituito presso il Servizio competente una sezione dell'Albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica regolati dal presente regolamento.
2. L'Albo di cui al precedente comma è riferito all'annualità dell'esercizio finanziario e viene redatto annualmente a cura del Responsabile del Servizio competente.
3. Nell'Albo vengono specificati i seguenti elementi:
 - a) le generalità dei soggetti beneficiari (nel rispetto della normativa sulla *privacy*);
 - b) le finalità del contributo;
 - c) l'entità dell'intervento finanziario;
 - d) la disposizione legislativa e/o regolamentare in base alla quale è stato concesso il beneficio;
 - e) gli estremi del provvedimento con cui è stato disposto l'intervento.
4. L'Albo dei beneficiari viene depositato presso il Servizio competente e presso il Servizio finanziario dell'Ente e può essere consultato da chiunque ne abbia interesse.
5. L'elenco viene reso pubblico, tramite l'affissione di giorni 15 all'Albo pretorio del Comune e viene pubblicato sul sito web istituzionale del Comune.

Titolo II

Il patrocinio del Comune

Art. 17

La concessione del patrocinio

1. Il patrocinio consiste nel riconoscimento e nel pubblico apprezzamento che l'Amministrazione comunale rende noto alla cittadinanza e rappresenta una forma di adesione simbolica a iniziative organizzate da soggetti terzi e aventi particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale o economico.
2. Tale richiesta, firmata dal legale rappresentante dell'associazione o dell'ente richiedente, deve essere inoltrata in carta libera al Sindaco ed assunta al protocollo generale del comune almeno 15 giorni prima dell'evento per il quale il patrocinio stesso è richiesto, corredata da una descrizione dettagliata dell'iniziativa, la data ed il luogo di svolgimento, le finalità perseguite, gli oneri finanziari necessari, la partecipazione di eventuali sponsor e l'avvenuto ottenimento di patrocini pubblici.
3. La Giunta Comunale valuta la richiesta di patrocinio che potrà eventualmente essere concesso mediante atto di deliberazione in forma non onerosa. La concessione del patrocinio può determinare, qualora richiesta, la concessione gratuita di beni mobili e immobili funzionali allo svolgimento dell'iniziativa o manifestazione, secondo le modalità previste dal presente regolamento.
4. L'Amministrazione comunale non concede patrocini:
 - per iniziative/manifestazioni/attività di carattere politico-elettorale;
 - per iniziative a fini di lucro sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
 - per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità del comune ad eccezione delle iniziative di carattere promozionale concordate con l'Amministrazione comunale.
5. Il patrocinio viene concesso per singole iniziative e impone ai soggetti richiedenti di citarlo mediante l'apposizione del marchio/logo dell'Ente sul materiale pubblicitario secondo le modalità e la grafica concordata con il Responsabile del Servizio competente.
6. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio a una iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.
7. Nel caso in cui non vengano rispettate le norme di cui al presente regolamento, l'Amministrazione si riserva di non patrocinare ulteriori iniziative promosse dallo stesso soggetto.

Art. 18

Obblighi specifici del beneficiario

1. I soggetti assegnatari di contributi e di patrocini sono tenuti a:
 - evidenziare, nella pubblicità e nelle altre forme di diffusione dell'iniziativa, la collaborazione del comune, utilizzando la dicitura "Con il patrocinio/contributo del Comune di Duino Aurisina – Občina Devin Nabrežina", unitamente allo stemma comunale;
 - sottoporre preventivamente ai competenti Uffici il materiale in bozza per le necessarie verifiche sulla corretta comunicazione dell'intervento comunale;
 - dare immediata comunicazione all'Amministrazione comunale che, nel caso di impossibilità di dare avvio all'iniziativa o di rinvio della stessa, si riserva di rinviare, sospendere o revocare l'erogazione del contributo e/o del patrocinio.
2. La mancata pubblicizzazione del contributo/patrocinio concesso, se non giustificato, è causa di decadenza di relativi benefici.

Titolo III

Albo comunale delle Associazioni

Art. 19

Albo comunale delle organizzazioni associative

1. Ai fini dell'individuazione e del riconoscimento degli organismi associativi operanti sul territorio comunale e delle rispettive sfere di competenza territoriale e tematiche, sia per l'individuazione delle associazioni che possono essere soggetti beneficiari dei contributi economici previsti dal presente regolamento, sia per valorizzare nella forma più ampia le risorse dell'associazionismo, è istituito presso il Comune di Duino Aurisina – Občina Devin Nabrežina l'Albo delle organizzazioni associative che non hanno scopo di lucro.

Art. 20

Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo tutte le organizzazioni associative senza scopo di lucro che perseguano finalità culturali, sociali, sportive, ricreative, di promozione del territorio, aventi sede nel territorio del Comune.

2. Tali organizzazioni associative devono avere sede legale nel comune, oppure trattandosi di associazioni a carattere nazionale, regionale o provinciale vi devono svolgere attività tramite una loro articolazione territoriale formalmente riconosciuta dagli organi statuari. L'articolazione territoriale è riconosciuta come associazione operante sul territorio anche se aderisce, con atto formale, ad un livello provinciale, regionale o nazionale.

3. Possono essere ammesse anche associazioni senza scopo di lucro che presentino le medesime finalità di cui al primo comma che, pur non avendo sede nel Comune, presentino un legame stabile con il territorio comunale, ossia svolgano in maniera non occasionale sullo stesso attività di interesse collettivo.

4. Fermo restando il rispetto delle norme del Codice Civile in materia di associazionismo, dall'atto costitutivo e dallo Statuto devono risultare:

- l'assenza di scopo di lucro;
- democraticità ed elettività delle cariche sociali;
- gratuità delle prestazioni degli aderenti;
- criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e i loro obblighi e diritti;
- obbligo di formazione del bilancio e sue modalità di approvazione.

Art. 21

Modalità di iscrizione all'Albo e verifiche successive all'iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'Albo comunale delle organizzazioni associative è presentata all'Amministrazione comunale dal legale rappresentante unitamente alla seguente documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) elenco dei soggetti che ricoprono le cariche sociali;
- c) indicazione del numero dei soci o degli aderenti o degli iscritti;
- d) relazione dettagliata sul tipo di attività sociali svolte e sugli interventi che si intende programmare, promuovere e realizzare in futuro;
- e) ultimo bilancio approvato con verbale di Assemblea per l'approvazione;
- f) dichiarazione del legale rappresentante, resa nella forma dell'autocertificazione, che l'associazione non costituisce articolazione politico-organizzativa di partiti politici in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della L. 2 maggio 1974 n. 115, come integrato dall'art. 4 della L. 18 novembre 1989 n. 659.

2. Ogni anno dal 1° gennaio al 28 febbraio potranno iscriversi ovvero rinnovare l'iscrizione all'Albo quelle associazioni che non si sono ancora iscritte o che si sono costituite dopo la sua istituzione.

3. L'Albo delle Associazioni è predisposto annualmente a cura del Responsabile del Servizio competente del Comune che provvede, altresì, al suo aggiornamento. Le associazioni iscritte sono tenute ad inviare all'Amministrazione comunale le eventuali modificazioni che dovessero essere apportate allo Statuto, atto costitutivo, elenco delle cariche e ruolo degli organi sociali.
4. L'Albo delle Associazioni di cui al presente articolo, redatto e aggiornato su supporto cartaceo e pubblicato sul sito Internet del Comune, è consultabile da tutti i cittadini.
5. Qualora l'associazione perda i requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo la sua cancellazione viene disposta con determinazione del Responsabile del Servizio competente.
6. Il mancato svolgimento di alcuna attività nell'ambito dell'ultimo biennio comporta automaticamente la cancellazione dall'Albo. In ogni momento il Responsabile del Servizio competente, anche su iniziativa della Giunta Comunale, può richiedere alle associazioni iscritte all'albo idonea documentazione attestante il permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione. La perdita di tali requisiti, comporta la cancellazione dall'Albo che viene disposta con apposita determinazione.

Art. 22

Effetti dell'iscrizione all'Albo

1. Alle associazioni iscritte all'albo comunale è concesso, con priorità rispetto alle altre associazioni ed enti, l'utilizzo dei beni e delle strutture di cui al presente regolamento per la realizzazione dei progetti e dei programmi rientranti nelle finalità statutarie.
2. L'iscrizione all'albo è condizione per ricevere dal Comune informazioni sull'attività comunale relativa ai settori nei quali opera l'associazionismo e alle comunicazioni riguardanti gli incontri con l'Amministrazione comunale sulla programmazione annua delle attività riguardanti l'associazionismo e la condivisione delle linee di intervento sullo sviluppo del rapporto tra pubblico e privato sociale.
3. L'Amministrazione ha la facoltà di stipulare con le associazioni iscritte all'albo, che dimostrino attitudine e capacità operativa particolari convenzioni per la realizzazione di piani e programmi d'intervento nelle materie rientranti nelle finalità statutarie delle associazioni stesse. Dette convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto delle convenzioni stesse, nonché il rispetto dei diritti e della dignità delle parti; devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità.
4. Alle richieste di contributi finanziari e vantaggi economici presentate dalle associazioni iscritte all'Albo si applicano le disposizioni del Titolo I del presente regolamento, ma è garantita in ogni caso la priorità rispetto ad analoghe richieste da parte di associazioni non iscritte all'Albo.

Titolo IV

Disposizioni finali

Art. 23

Disciplina transitoria

1. Nelle more dell'entrata in vigore del presente regolamento si considerano valide le istanze precedentemente avanzate e non ancora evase.
2. Il termine previsto nell'articolo 6 (30 novembre dell'anno antecedente l'iniziativa) per il primo anno è posticipato al 31 gennaio 2011.

Art. 24

Abrogazione e entrata in vigore

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il Regolamento comunale per la disciplina della concessione di finanziamenti, sovvenzioni, contributi e sussidi ad enti pubblici e soggetti privati approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 in data 31 maggio 1994 ed ogni altra normativa regolamentare in contrasto con il presente regolamento.